

Codice A1604B

D.D. 3 ottobre 2022, n. 518

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Cuceglio vecchio (TO-P-05801) e Cuceglio nuovo, ubicati nel Comune di Cuceglio (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 518/A1604B/2022**

**DEL 03/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Cuceglio vecchio (TO-P-05801) e Cuceglio nuovo, ubicati nel Comune di Cuceglio (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 5/7/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 122 del 29/6/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Cuceglio vecchio* (TO-P-05801) e *Cuceglio nuovo*, situati nel Comune di Cuceglio (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: foglio di mappa n. 10, mappali n. 83 e n. 84.

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Il diritto d’uso delle acque prelevate dai due pozzi è riconosciuto alla S.M.A.T. S.p.A. in forza dei seguenti provvedimenti amministrativi di autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile della Città Metropolitana di Torino:

- determinazione n. 345-6883/2019 del 20/6/2019 (pozzo *Cuceglio vecchio*);
- determinazione n. 1522 del 5/5/2020 (pozzo *Cuceglio nuovo*).

I due pozzi - alloggiati all’interno di camere interrare dedicate - sono posizionati a Ovest del centro abitato su un’area sub-pianeggiante con lieve degradazione verso Sud priva di elementi morfologici di rilievo e di dissesti attivi o quiescenti, all’esterno di un’area classificata come bosco umido nella quale non risultano ecosistemi superficiali a quote, rispettivamente, di 360 e 362 metri s.l.m.. Le

caratteristiche delle due captazioni, desumibili dalla documentazione tecnica originale contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - con colonna stratigrafica e schema di completamento - sono le seguenti:

- pozzo *Cuceglio vecchio* - realizzato nel 1966, in data 18/4/2018, in seguito alla rimozione della pompa, è stata effettuata una video-ispezione nel pozzo, che ha sostanzialmente confermato quanto riportato nella documentazione originale, che ha evidenziato:
  - il livello piezometrico a una quota di circa -14 metri dal piano-campagna;
  - probabili filtri tra circa -30 e -32 metri e tra circa -48 e -52 metri dal piano-campagna;
  - possibile presenza di filtri tra circa -32 e -33 metri dal piano-campagna;
  - fine pozzo a circa -53,6 metri dal piano-campagna.
- pozzo *Cuceglio nuovo* - realizzato nel 1990, in data 4/2/2020, in seguito alla rimozione della pompa, è stata effettuata una video-ispezione nel pozzo, che ha evidenziato:
  - testa pozzo a circa -1,5 metri dal piano-campagna;
  - il livello piezometrico a una quota di circa -16,4 metri dal piano-campagna;
  - presenza di filtri tra circa -27,5 e -29 metri e tra circa -56,1 e -58,65 metri dal piano-campagna;
  - possibile presenza di filtri tra circa -30,5 e -32,5 metri, tra circa -37,5 e -41,5 metri, tra circa -45,5 e -49,5 metri e tra circa -54,5 e -55,5 metri dal piano-campagna;
  - presenza di forte incrostazione sulle pareti del pozzo;
  - fondo pozzo a circa -71 metri dal piano-campagna.

Rispetto alla documentazione originaria del pozzo *Cuceglio nuovo* si rileva una lieve discrepanza nelle quote indicate che, dalla video-ispezione, sembrano essere tutte spostate verso l'alto, pur essendo la loro distribuzione relativa la stessa e coerente con lo schema del pozzo originale; si ritiene verosimile che la differenza sia imputabile al riferimento utilizzato per la valutazione delle quote: le misure riportate nella documentazione originale del pozzo (risalente al 1990) sono state valutate rispetto alla testa pozzo e non da piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza delle due opere di captazione, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 295-297 metri s.l.m., ovvero a -65 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, i due pozzi risultano a norma, dal momento che non raggiungono gli orizzonti acquiferi profondi.

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Cuceglio è compreso all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea, nel quale i depositi sono rappresentati da termini sciolti, a granulometria variabile e molto eterogenea, dai massi fino ai sedimenti limoso-argillosi, distribuiti sia in livelli e strati, sia a livello intergranulare entro la frazione più grossolana, impartendo una generale situazione di scarsa permeabilità o, addirittura, di impermeabilità; solo localmente, per condizioni granulometriche particolari (presenza di livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi con ridotta matrice argillosa) sono presenti modeste falde, comunque, di significato locale.

In funzione delle caratteristiche litologiche e di permeabilità relativa, nell'area si possono distinguere tre diversi complessi idrogeologici: il primo, superficiale, comprende i depositi quaternari (sedimenti alluvionali e fluvio-glaciali ghiaioso-sabbiosi del Pleistocene medio-Olocene), che risultano sede di una falda freatica superficiale, la cui ricarica è legata, principalmente, al deflusso idrico superficiale; la potenza di questo complesso è localmente stimabile intorno ai 25-30 metri, tuttavia, poiché siamo in corrispondenza dell'arco morenico, in questo caso è notevolmente superiore (come evidenziato anche nelle stratigrafie, dove si osserva uno spessore di circa 64-65 metri di sedimenti ghiaiosi in corrispondenza del pozzo *Cuceglio nuovo*). Il secondo, Villafranchiano, è formato dalle alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi con termini argillosi di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, nei cui depositi

grossolani e ben permeabili sono contenute varie falde in pressione confinate da livelli fini limoso-argillosi, che costituiscono dei diaframmi impermeabili; tali falde rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, sia per la produttività, sia per il notevole grado di protezione garantito dai setti impermeabili nei confronti di eventuali fenomeni di inquinamento trasmessi dalla superficie. Tali setti impermeabili si sviluppano con spessori non uniformi; la significativa continuità della circolazione idrica su grande scala (livello regionale) si ritiene presente per profondità maggiori di 35 metri; oltre questo limite, i livelli limoso-argillosi appaiono come lenti discontinue, permettendo l'interscambio delle acque: si tratta, in ogni caso, di un sistema multi-falda ben separato e distinto per caratteristiche idrodinamiche da quello mono falda sovrastante. Il terzo è invece contraddistinto da un insieme di falde in pressione alloggiate presso la sequenza sabbioso-argillosa di ambiente marino di età pliocenica, nella quale i livelli più grossolani sono comunque poco permeabili a causa dell'abbondante matrice fine e, pertanto, la produttività risulta scarsa.

La separazione dei due complessi più superficiali, il primo ospitante la falda freatica, il secondo il sistema multi-falda confinato, è ben individuabile nella successione stratigrafica di dettaglio del pozzo *Cuceglio nuovo*, riportata nella documentazione trasmessa, nella quale si può notare che la base dell'acquifero superficiale (ossia il tetto della formazione villafranchiana) risulta posto a circa 65 metri di profondità dal piano-campagna, dove inizia il primo orizzonte argilloso dotato di una certa potenza (minimo 6 metri - fino al fondo attuale del pozzo *Cuceglio nuovo*, posto a circa 71 dal piano-campagna, almeno 14 metri dalle informazioni stratigrafiche originali). Ne consegue che:

- il fondo pozzo del pozzo *Cuceglio nuovo* è intestato all'interno del tetto della formazione villafranchiana;
- il fondo pozzo del pozzo *Cuceglio vecchio* non raggiunge il complesso villafranchiano;
- in nessuno dei due pozzi sono stati raggiunti gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova di pompaggio a gradini di portata e a una prova di risalita effettuate sul pozzo *Cuceglio nuovo*; non erano invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento eseguite sul pozzo *Cuceglio vecchio*, tuttavia i dati ricavati dalle indagini eseguite sono rappresentativi di entrambi i pozzi, considerando che la distanza tra i due è di soli 67 metri.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime complessive di esercizio dei singoli pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 20 l/s per il *Cuceglio vecchio* e a 8 l/s per il *Cuceglio nuovo* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato da medio ad elevato, confrontando i risultati ottenuti dall'applicazione di diverse metodologie. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo; tali zone ricadono completamente entro l'area recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A., all'interno della quale sono presenti prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico, oltre alle infrastrutture idrauliche per il collegamento in rete dei pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale, di forma bi-lobata, che involupa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 14.714 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 88.595 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle

catastali interessate nell'elaborato "Tavola: 1a e 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Cuceglia - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:2500) e Elenco particelle catastali", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di tutela assoluta sono ricomprese all'interno dell'area recintata gestita da S.M.A.T. S.p.A., nella quale sono presenti prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico e le infrastrutture idrauliche per il collegamento in rete dei pozzi.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono in aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate da un tratto di strada asfaltata appartenente alla viabilità principale, dotata di sistema di drenaggio delle acque meteoriche e caratterizzata da passaggio veicolare limitato, da un tratto di rete fognaria in corrispondenza della strada principale e dalla viabilità secondaria agricola posta a valle dei pozzi e utilizzata saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 30/3/2021, ha trasmesso al Comune di Cuceglia (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Cuceglia vecchio* e *Cuceglia nuovo*, ubicati nel medesimo Comune di Cuceglia e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Cuceglia (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 31/5/2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- per quanto riguarda la presenza delle infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque, che impediscono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; la stessa manutenzione deve essere prevista anche per gli eventuali parcheggi pubblici e privati e per le aree destinate al deposito di materiali inerti e mezzi;
- considerata la presenza di attività agricole nell'area circostante i pozzi e il grado di vulnerabilità intrinseca da medio ad elevato dell'acquifero captato, va garantita l'applicazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari predisposto e la sua sottoscrizione da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia da presentarsi, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- all'interno dell'area di salvaguardia è vietato l'impiego, per scopi non agricoli, di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda la presenza di tratti di fognatura comunale in corrispondenza della strada principale, è necessario verificare che gli stessi siano stati realizzati secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee e, in caso di manutenzione straordinaria e

ricostruzione della rete esistente, dovranno essere applicate le medesime soluzioni tecniche; inoltre, nelle aree di rispetto non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 5/10/2021, ha evidenziato che i due pozzi in esame approvvigionano il pubblico acquedotto del Comune di Cuceglio, costituito da un'unica zona d'utenza e che l'acqua degli stessi non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro e mediante un impianto a raggi UV. Dal punto di vista delle caratteristiche qualitative dell'acqua estratta dai pozzi, l'Azienda dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate, a scopo di monitoraggio, sui campioni d'acqua prelevati direttamente sulla testata dei pozzi stessi, di norma con frequenza annuale: dall'esame dei risultati emerge che l'acqua dei pozzi nel periodo 2007-2021 è sempre risultata conforme ai valori dei parametri chimici e chimico-fisici di cui al decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii.; dal punto di vista dei parametri microbiologici, invece, segnala che nell'acqua di entrambi i pozzi è stata talvolta riscontrata, prima del trattamento, la presenza di *enterococchi* e di *batteri coliformi*.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, dalla quale si evince che i terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia sono destinati, per circa il 50%, a colture agrarie, con prevalenza di seminativi e di prati stabili, mentre il restante 50% è rappresentato da superficie boscata (castagneti, alneti pianiziali, querce-carpineti e robinieti).

La proposta, che contiene le conclusioni dello studio pedologico sull'areale interessato, indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe A di gestione agricola in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero elevata e da una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa e, conseguentemente, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina la massima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture arboree e erbacee presenti. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29, in data 21/7/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili *Cuceglio vecchio* e *Cuceglio nuovo*, ubicati nel Comune di Cuceglio (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa e il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari esistenti e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda all'eventuale verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città

Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dei pozzi, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

viste le determinazioni n. 345-6883/2019 del 20/6/2019 e n. 1522 del 5/5/2020, con le quali la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi *Cuceglio vecchio* e *Cuceglio nuovo*;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 30/3/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cuceglio (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Cuceglio vecchio* e *Cuceglio nuovo*, ubicati nel medesimo Comune di Cuceglio e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 31/5/2021 - prot. n. 50043;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 5/10/2021 - prot. n. 0095637;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 122, in data 29/6/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 5/7/2022 - prot. n. 0002226/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Cuceglio vecchio* - TO-P-05801 e *Cuceglio nuovo*, ubicati nel Comune di Cuceglio (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola: 1a e 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Cuceglio - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:2500) e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 20

l/s per il *Cuceglio vecchio* e a 8 l/s per il *Cuceglio nuovo* - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua e contemporanea dai due pozzi.

- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le eventuali attività di pascolo che potrebbero interessare l'area di salvaguardia, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex Regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cuceglio (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa e il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente



provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Cuceglio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



**LEGENDA**

- Pozzi in esame
- Zona di tutela assoluta R=10 m
- Zona di rispetto ristretta (t=60 gg)
- Zona di rispetto allargata (t=365 gg)
- Direzione di deflusso idrico sotterraneo

Estensione aree di salvaguardia m <sup>q</sup>		
	Cuceglio Vecchio	Cuceglio Nuovo
ZTA	314	314
ZRR	14714	
ZRA	88595	



Corografia con ubicazione dei pozzi Cuceglio  
Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia  
Elenco particelle catastali

Cliente: SMAT S.p.A.

Relazione: 20-305\_A

Sito: Cuceglio (TO)

Revisione: 0

Data: Dicembre 2020

Tavola: 1b

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Cuceglio Vecchio			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
10	83	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	parziale

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Cuceglio Nuovo			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
10	84	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	parziale
10	151	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	parziale

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA - Cuceglio Vecchio e Cuceglio Nuovo			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
10	12	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	83	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	parziale
10	84	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	totale
10	85	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	86	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	87	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	88	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	89	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	90	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	94	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	95	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	96	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	97	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	151	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	totale
10	152	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	194	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	196	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	209	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	210	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	211	E - Aree ad uso agricolo	parziale

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Cuceglio Vecchio e Cuceglio Nuovo			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
7	48	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	49	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	52	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	60	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	75	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	76	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	77	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	78	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	79	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	80	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	81	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	82	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	83	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	84	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	85	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	86	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	87	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	88	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	89	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	90	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	92	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	93	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	98	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	103	PEC 1 - Aree libere di completamento residenziale con SUE	parziale
7	105	AS - Aree Sature	totale
7	108	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	109	AS - Aree Sature	totale
7	153	E - Aree ad uso agricolo	parziale

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Cuceglio Vecchio e Cuceglio Nuovo			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
7	154	E - Aree ad uso agricolo	parziale
7	155	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	156	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	157	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	158	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	174	E - Aree ad uso agricolo	totale
7	183	AS - Aree Sature	totale
7	194	AS - Aree Sature	totale
7	195	AS - Aree Sature	parziale
7	224	AS - Aree Sature	totale
7	235	AS - Aree Sature	parziale
7	236	AS - Aree Sature	parziale
8	109	E - Aree ad uso agricolo	parziale
8	114	E - Aree ad uso agricolo	parziale
8	138	E - Aree ad uso agricolo	totale
8	139	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	9	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	10	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	11	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	12	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	13	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	14	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	15	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	16	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	43	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	44	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	45	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	47	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	48	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	83	Aree per servizi esistenti - Classe II Depuratori e Acquedotto	parziale
10	86	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	90	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	91	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	92	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	93	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	97	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	98	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	100	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	101	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	104	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	105	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	106	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	109	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	110	AS - Aree Sature	totale
10	112	AS - Aree Sature	totale
10	135	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	136	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	145	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	146	AS - Aree Sature	totale
10	173	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	174	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	189	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	194	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	198	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	201	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	209	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	210	E - Aree ad uso agricolo	totale

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Cuceglio Vecchio e Cuceglio Nuovo			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
10	211	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	212	E - Aree ad uso agricolo	parziale
10	213	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	214	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	215	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	216	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	217	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	218	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	219	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	220	E - Aree ad uso agricolo	totale
10	252	AS - Aree Sature	totale
10	253	AS - Aree Sature	totale
10	254	AS - Aree Sature	totale

**NOTA BENE:**

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna.

Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 15%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.